



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 175 del 07/03/2023

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Pisa, per lo svolgimento di attività di Tirocinio di Formazione ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 14. Durata annuale

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con posta pec acquisita in arrivo al prot. 10550/23 del 15/02/2023, la Dottoressa A. C., iscritta al master in Nutrizione e Dietetica in Nefrologia presso il dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'università di Pisa, trasmetteva domanda di tirocinio ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed Art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142

Visto il testo convenzionale proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Rilevato che sono state verificate alcune enunciazioni di carattere sia formale che sostanziale al testo convenzionale predetto, per una stesura coerente con la normativa della Regione Piemonte del disciplinare definitivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 1 (uno) anno dalla sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Pisa secondo il testo definito nell'Allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Pisa con sede legale in via Savi, 10 – 56126 PISA, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione presso le strutture dell'ASL VCO i sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n°196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n°142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di (1) un anno a decorrere dalla sottoscrizione.
- 2) Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.

3) **Di dare atto altresì** che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

**CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CURRICULARI** (ex Legge 24/06/1997, n. 196 e D.I. 25/03/1998 n. 142)

Il **Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale** (di seguito “soggetto promotore” – S.P.), con sede legale in Pisa, Via Savi 10, c.a.p. 56126, P.IVA 00286820501, C.F. 80003670504, rappresentato dal Direttore Prof. Stefano Taddei, nato a Pisa il 13/09/1957 (C.F. TDDSFN57P13G702X), domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento,

E

l’Ente Azienda Sanitaria Locale VCO con sede in Omegna, via Mazzini n.117 c.a.p. 28887., C.F. e P.IVA 00634880033 (di seguito “soggetto ospitante” – S.O.), nella persona della Dott.ssa Chiara Serpieri, Direttore Generale/Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell’Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall’art. 18 L. 24 giugno 1997, n. 196, ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il MURST, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto D.I. n. 142 prevede, all’art. 6, che le attività svolte nei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - “*Modifiche al regolamento recante norme*

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” – prevede il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

5) il regolamento didattico del **Master in “Nutrizione e Dietetica in Nefrologia”** definisce le attività formative professionalizzanti, le funzioni dei tutors docenti e i luoghi in cui è possibile svolgere il tirocinio;

6) l'Università di Pisa ha interesse a coinvolgere altri enti, interessati ai contenuti e alle finalità del corso, per l'organizzazione o divulgazione del master;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

Il S.O., secondo le proprie disponibilità, accoglie presso le sue strutture, in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, gli studenti del Master in premesse.

Il tirocinio avrà come oggetto l'acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro, finalizzata a completare il percorso formativo accademico e ad agevolare la scelta professionale attraverso uno specifico progetto formativo, a cui è strettamente vincolato. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, la formazione e l'orientamento saranno seguiti e verificati da un tutor designato dal S.P. e da un tutor individuato dal S.O..

Il tutor universitario ha la funzione di raccordo tra S.P. e S.O., ed è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti dei tutor universitario e dell'azienda/ente;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del S.O.;
- e) gli obblighi del tirocinante, del S.P. e del S.O.;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il S.P. ed il S.O. ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività del progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di

tipo organizzativo o altre evenienze;

- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del S.P..

Il tirocinante ha parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi del tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia,

maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;

c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il S.P.;

d) segnalare l'eventuale incidente occorso nello svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al S.P.;

e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del S.O. per verificare l'andamento del tirocinio;

f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;

g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione/proroga e qualsiasi altra variazione relativa alla durata del tirocinio;

h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;

i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- a) nominare un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del S.O.,

individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;

- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio.

ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni

Il S.P. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. n. 177372144 del 1/01/2021 scadenza il 31.12.2024) e per infortuni (Assicurazione infortuni: POSTE ASSICURA S.p.A., polizza n. 90104, scadenza al 31.12.2024). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il S.O. deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Il S.O. ed il S.P. si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - Limiti numerici dei tirocinanti

Il S.O. si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni nazionali.

ARTICOLO 9 - Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale del S.O.;
- b) l'uso da parte del S.O. del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;

c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 10 – Trattamento dei dati personali

Il S.P. e il S.O. garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. Riguardo al trattamento dei dati personali e sensibili, i tirocinanti sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni in materia, alla pari del personale dipendente.

ARTICOLO 11 – Anticorruzione e Trasparenza

Nell’esecuzione della presente convenzione, le Parti sono tenute all’osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse. In particolare, sia il S.P.

che il S.O., e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento e dal Codice di comportamento dell'Università (D.R. n. 592 del 27.05.2014 e ss.mm.ii.).

ARTICOLO 12 - Bollo e registrazione

Per l'originale di propria spettanza l'imposta di bollo è a carico ciascuna delle Parti, che l'assolvono in maniera virtuale, ex art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (per il S.P. autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016).

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ex art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 13 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la normativa vigente.

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

* Prof.

e

l'Ente

* Dott.....